L’invio delle *segnalazioni di operazioni sospette* (**Sos**) dovrebbe avvenire, quando possibile, prima della stipula degli atti negoziali da parte dei Professionisti (**art.35 Dlgs.231/07**). L’articolo, infatti, prevede che, *prima di compiere l’operazione* –ricordiamo che il concetto di “operazione” all’origine era esclusivo delle sole movimentazioni/trasferimenti di mezzi di pagamento, mentre oggi è esteso anche ai negozi giuridici con contenuto patrimoniale. Ndr) *le Sos vanno inviate senza ritardo all’**Uif** quando si sa, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute/tentate operazioni di riciclaggio.*

L’**art.37** indica specifiche disposizioni per l’invio delle **Sos** da parte dei Professionisti. Per loro, infatti, è previsto (in via alternativa) l’invio delle stesse direttamente o tramite l’Organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Infatti, una volta ricevute le segnalazione da parte dei propri Iscritti, questi Organismi provvedono (senza ritardi) a trasmetterle integralmente all’**Uif**, ovviamente *prive del nominativo del segnalante.*

Questa riservatezza è garantita dal **Consiglio nazionale** con procedure mediante crittografia (fermo restando che il nominativo del segnalante dovrà essere fornito alle Autorità su loro richiesta, di conseguenza il **Consiglio** stesso dovrà conservarne traccia) con divieto di dare comunicazione al Cliente interessato, o a terzi, dell’avvenuta segnalazione o di eventuali indagini od approfondimenti in materia di antiriciclaggio.

La mancata osservanza dell’obbligo di segnalazione, salvo che il fatto non costituisca reato e quindi di concorso nel reato di riciclaggio, *è punito con la sanzione amministrativa di 3mila euro. Nelle fattispecie più gravi, ripetute o sistematiche/plurime si applica una sanzione da 30mila a 300mila euro. Se le violazioni stesse comportassero anche un vantaggio economico, la sanzione non potrà essere inferiore a 450mila euro e salire fino ad un milione di euro qualora il vantaggio economico non sia determinato o determinabile.*